

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6553 del 13/12/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 388 DEL 26/01/2017, VOLTURATA CON D.D. DET-AMB N. 6538 DEL 13/12/2018, IN FAVORE DELLA DITTA VALTIDONE SALUMI SPA E SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATA. ATTIVITA': "LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI" SVOLTA IN COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC), VIA CRETA N. 64 LOC. VICOBARONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6756 del 11/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 388 DEL 26/01/2017, VOLTURATA CON D.D. DET-AMB N. 6538 DEL 13/12/2018, IN FAVORE DELLA DITTA VALTIDONE SALUMI SPA E SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATA.

ATTIVITA': "LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI" SVOLTA IN COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC), VIA CRETA N. 64 LOC. VICOBARONE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 388 del 26/01/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Ziano Piacentino con provvedimento conclusivo prot. n. 429 del 07/02/2017 (acquisito agli atti Arpa prot. n. 1462 del 9/02/2017), per l'attività di "*lavorazione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili*" svolta dalla ditta SALUMIFICIO IL COLLE S.R.L. (C.FISC. 00316280338), nello stabilimento sito in Ziano Piacentino (PC), via Creta n. 64 Loc. Vicobarone, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 6538 del 13/12/18 è stata volturata a favore della ditta VALTIDONE SALUMI S.P.A. (C.F. 01163140336) l'AUA di cui alla D.D. n. 388 del 26/01/2017 (provvedimento del SUAP del Comune di Ziano

Piacentino prot. n. 2532 del 10/10/2019);

- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 1930 del 21/04/2021 (provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Ziano Piacentino prot. n. 2548 del 06/09/2021, come rettificato con prot. n. 2700 del 20/09/2021), è stata aggiornata, per le matrici “emissioni in atmosfera” e “scarichi”, l’AUA adottata con D.D. n. 388 del 26/01/2017;
- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4891 del 27/09/2022, come rettificata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 5035 del 30/09/2022, è stata aggiornata, per la matrice “emissioni in atmosfera”, la suddetta AUA D.D. n. 388 del 26/01/2017;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 140436 in data 11/08/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alle matrici “scarichi”, “emissioni in atmosfera” e “impatto acustico”, presentata dalla ditta VALTIDONE SALUMI S.P.A. (C.F. 01163140336);
- con nota prot. n. 144435 del 24/08/2023 è stata richiesta la documentazione a completamento dell’istanza;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 147188 del 30/08/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione a completamento;
- con nota prot. n. 161215 del 22/09/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazione;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 165737 del 02/10/2023 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 176342 del 17/10/2023 è stata acquisita la documentazione volontaria trasmessa dalla ditta;

Rilevato che dall’istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 9 del 07/11/2023 Sinadoc 29963/2023) risulta che:

- è prevista l’installazione di due Torri di raffreddamento a circuito chiuso in sostituzione degli attuali condensatori a servizio delle celle di stagionatura. La tipologia di inquinante emessa in atmosfera è rappresentata da una miscela di aria e vapore acqueo; la quantità d’acqua evaporata durante i picchi di funzionamento (mesi di giugno e luglio-agosto) sarà pari a 1,3 m³/h, con una media pari a 0,69 m³/h nel corso dell’anno;
- la ditta dichiara che le suddette Torri non produrranno effetti negativi e significativi sull’ambiente;

mentre per quanto concerne la matrice impatto acustico, la ditta ha trasmesso la “Valutazione previsionale di impatto acustico”, redatta ai sensi dell’art. 8 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

Rilevato altresì che dall’istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 10 del 08/11/2023 Sinadoc 29963/2023) risulta che:

- la modifica non sostanziale riguarda l’aggiornamento della configurazione impiantistica. Nello specifico, rispetto alla configurazione presentata ed autorizzata con l’atto vigente, viene modificata la posizione e la tipologia delle cisterne per l’accumulo delle acque reflue trattate;
- a seguito di tale modifica, dall’insediamento origina uno scarico S1 di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura costituito dall’unione di:
 - acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dello stabilimento;
 - acque reflue industriali, provenienti dall’attività di lavaggio dei macchinari e dei pavimenti, trattate da un impianto costituito da stazione di rilancio dei reflui industriali (vasca di accumulo in cemento armato), cisterna di omogeneizzazione e preacidificazione dei reflui industriali (Serbatoio 1 avente una capacità pari a 1000 litri), stazione di dosaggio di acido solforico, impianto di evaporazione sottovuoto, cisterna di accumulo e rilancio del distillato (Serbatoio 2 avente una capacità pari a 1000 litri), filtro multistrato e filtro a carboni attivi. I reflui industriali in uscita dall’impianto di trattamento, saranno convogliati ad un sistema di recupero/riuso, costituito n° 2 cisterne di accumulo da 15 m³ ciascuna, dotate di troppo pieno, per poi essere utilizzate quali acque di reintegro nella torre evaporativa. Al raggiungimento del troppo pieno delle cisterne di accumulo i reflui industriali trattati recapiteranno in pubblica fognatura in corrispondenza dello scarico S1, unitamente alle suddette acque reflue domestiche;
- il pozzetto di prelievo fiscale è posizionato immediatamente a monte dell’allaccio alla pubblica fognatura, come indicato nella “Planimetria generale progetto - tavola ES-01_01 Luglio 2023, rev. 5 del 17/07/2023” allegata all’istanza;

Atteso che:

- con la sopracitata nota prot. n. 144435 del 24/08/2023 è stata chiesta al Comune di Ziano P.no e ad Ireti Spa la verifica dell’effettiva non sostanzialità dell’istanza di cui trattasi;
- il Comune di Ziano P.no non ha dato riscontro a tale richiesta nei termini stabiliti;

- con nota prot. n. RT013158-2023-P del 04/10/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 167923 in pari data, Ireti Spa ha comunicato che la modifica riguarda esclusivamente l'aggiornamento planimetrico della configurazione impiantistica e che tale cambiamento non comporta alcuna modifica quali-quantitativa dello scarico industriale; resta pertanto confermato quanto precedentemente prescritto nel parere di conformità RT016107-2022-P del 14/09/2022;
- con nota prot. n. 170017 del 06/10/2023 è stata richiesta l'espressione del Comune di Ziano P.no in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3, secondo periodo del D.Lgs. 152/06, nonché in ordine alla matrice "impatto acustico", con riferimento all'art. 8 della L. 447/1995; sono inoltre state richieste eventuali valutazioni in merito alla modifica non sostanziale relativa allo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 4415 del 09/12/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 209252 in data 11/12/2023, il Comune di Ziano P.no ha trasmesso "*parere di conformità urbanistica e ambientale*";

Verificato che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto, con l'inserimento, altresì, del limite di concentrazione massima ammessa per ossidi di azoto (espressi come NO₂) dell'emissione E16A pari a 100 mg/Nm³ (dato non inserito nell'AUA vigente);

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 388 del 26/01/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Ziano Piacentino con provvedimento conclusivo prot. n. 429 del 07/02/2017 (acquisito agli atti Arpae prot. n. 1462 del 9/02/2017), come volturata alla ditta VALTIDONE SALUMI SPA, con sede legale in Rovescala (PV), Viale Frascati n. 27 (e successivamente aggiornata) per l'attività di "*lavorazione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili*" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Ziano Piacentino (PC), via Creta n. 64, Loc. Vicobarone, come di seguito riportato:

A) sostituendo, al punto 2 del dispositivo, il punto di emissione denominato "Torre di raffreddamento a circuito chiuso" (introdotto con D.D. n. 4891/2022) con la seguente dicitura:

"N. 2 Torri di raffreddamento a circuito chiuso"

B) sostituendo, i punti 3, 4, 5 del dispositivo, con i seguenti:

"3. di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (posto immediatamente a monte dell'allaccio in pubblica fognatura) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;

4. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

- a) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **10 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **2400 mc.**;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a

cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

e) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione;

f) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle vasche di decantazione e del concentrato dall'impianto di evaporazione sottovuoto. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Ziano P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Ziano P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo:

- che i fanghi, i grassi, il concentrato e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che è vietata l'immissione di qualunque rifiuto nella rete fognaria pubblica;
- che dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;
- il rispetto della DGR 12.6. 2017, n. 828 - Approvazione delle Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi;”

C) aggiungendo, al dispositivo, il seguente punto 6:

“6. di prescrivere, per quanto concerne la matrice “impatto acustico”:

- l'attuazione degli interventi indicati nella “Valutazione previsionale di impatto acustico” allegata all'istanza, ovvero schermatura delle torri evaporative ed insonorizzazione dell'attuale compressore, al fine di garantire, in periodo notturno, il rispetto del limite di immissione differenziale;
- entro 60 giorni dalla conclusione delle opere e a piena funzionalità degli impianti, l'esecuzione di una verifica acustica sperimentale del rispetto dei valori limite, in coerenza con le valutazioni previsionali prodotte, i cui risultati dovranno essere trasmessi al Comune di Ziano P.no e all'ARPAE;”

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale det-amb n. 388 del 26/01/2017, (successivamente voltura e aggiornata come indicato in premessa) rilasciata dal SUAP Comune di Ziano Piacentino con provvedimento conclusivo prot. n. 429 del 07/02/2017, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ziano Piacentino, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Ziano (provvedimento conclusivo prot. n. 429 del 07/02/2017);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.